

Codice A18170

D.D. 13 maggio 2015, n. 1140

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento alla Citta' Metropolitana di Torino per realizzazione intervento selvicolturale in deroga all'articolo 30 nel Parco Naturale del Monte San Giorgio.

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n.2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 2 "Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe", l'art. 3 "Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione" e l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA la nota prot. ricevimento n. 25020 del 05/05/2015 con cui la Città Metropolitana di Torino, Ente Gestore del Parco Naturale del Monte San Giorgio – C.so Inghilterra 7, 10138 Torino - chiede l'autorizzazione alla deroga dell'obbligo di sospensione degli interventi selvicolturali di cui all'art. 30, comma 2, lettera g);

VISTA la nota prot. ricevimento n. 26648 del 13/05/2015 con cui la Città Metropolitana di Torino dettaglia le motivazioni per cui ritiene di poter richiedere la deroga;

CONSIDERATO che il provvedimento di concessione di contributo da parte della struttura regionale competente in materia forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali esonera dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione in base all'articolo 3, comma 4 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che l'intervento selvicolturale è stato autorizzato con D.D n° 1137 del 17/04/2014 e ss.mm.ii. nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 227 "Investimenti non produttivi (su superfici forestali)" - Domanda n° 08000541683, prot. n° 46821 del 03/07/2013;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento ricadono nel Parco Naturale del Monte San Giorgio;

CONSIDERATO che l'Ente di gestione dell'area protetta segnala che, alla luce dei sopralluoghi effettuati e del monitoraggio dell'area di intervento, non si riscontrano siti di nidificazione attivi; inoltre, l'area è individuata dal PFA adottato come a destinazione "produttiva e di fruizione" e si ritiene che il protrarsi dei lavori selvicolturali nel periodo di sospensione non comporti un rilevante peggioramento del clima acustico;

RITENUTO, sulla base della precedente considerazione, di autorizzare la deroga all'obbligo di sospensione degli interventi selvicolturali di cui all'art. 30, comma 2, lettera g);

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Città Metropolitana di Torino, Ente Gestore del Parco Naturale del Monte San Giorgio (C.so Inghilterra 7, 10138 Torino) a derogare all'obbligo di sospensione degli interventi selvicolturali di cui all'art. 30, comma 2, lettera g) del Regolamento forestale.

La deroga è riferita esclusivamente alla realizzazione degli interventi selvicolturali autorizzati con nota D.D n° 1137 del 17/04/2014 e ss.mm.ii. nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 227 "Investimenti non produttivi (su superfici forestali)" - Domanda n° 08000541683, prot. n° 46821 del 03/07/2013, comprese eventuali varianti successivamente ammesse in base alle Norme di Attuazione della Misura 227 .

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini